

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1270

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori ASCIUTTI, FAVARO, MINARDO, SAMBIN,
NOCCO, D’AMBROSIO, MORRA, CRINÒ, IOANNUCCI,
CHIRILLI, COMPAGNA, BEVILACQUA, FLORINO, RIZZI,
GIRFATTI, TOMASSINI, BETTAMIO, MARANO, BIANCONI,
PICCIONI, GENTILE e BRIGNONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MARZO 2002

—————

Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività
culturali e lo sport

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge provvede ad autorizzare la spesa di somme iscritte in bilancio, nei fondi speciali di parte corrente e di conto capitale, e preordinate al finanziamento di leggi che verranno approvate nel corso dell'anno. In particolare, durante l'esame del disegno di legge finanziaria per il 2002, è emersa l'esigenza di una serie di interventi riguardanti i beni e le attività culturali e il settore sportivo, che si è tradotta nella indicazione di specifiche finalizzazioni relative a risorse stanziare sia nell'accantonamento proprio del Ministero per i beni e le attività culturali, sia negli accantonamenti dei Ministeri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.

Il provvedimento mira quindi a finanziare interventi di restauro e conservazione di beni culturali, lo svolgimento di alcune attività culturali, la realizzazione di nuovi musei, nonché le opere infrastrutturali e l'attività organizzativa necessarie per l'attuazione di determinate manifestazioni sportive. Non ci si limita peraltro ai soli beni culturali statali, nè ai soli interventi realizzati direttamente dallo Stato, ma le autorizzazioni di spesa riguardano anche beni non statali e opere attuate da regioni o enti locali mediante contribuzione dello Stato stesso.

L'articolo 1 dispone il rifinanziamento della legge 8 luglio 1999, n. 223, che per il passato triennio ha assicurato il sostegno dello Stato all'attività del teatro «Carlo Felice» di Genova per un importo pari a 5 miliardi di lire annui. La presente norma prevede l'estensione di tale contributo fino all'anno 2004, confermandone peraltro l'entità.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 si riferisce invece alle attività necessarie allo svolgimento dei campionati mon-

diali di ciclocross, che si svolgeranno a Monopoli l'1 e il 2 febbraio 2003.

I due successivi articoli, 3 e 4, assegnano un contributo statale ai comuni di Capaci e di Bologna per la realizzazione, rispettivamente, del Museo del mare e del Museo della memoria. Quest'ultimo sarà destinato a ricordare le stragi avvenute in Italia e in particolare la tragedia di Ustica, dal momento che ci si propone di conservarvi il relitto dell'aereo caduto. In favore di tale iniziativa è già previsto peraltro un contributo di 2 miliardi di lire (800 milioni nel 2002 e 1.200 milioni nel 2003), stanziato dal decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 7 novembre 2001, atto con il quale si indicano gli interventi da finanziare con le risorse di cui all'articolo 1 della legge 23 febbraio 2001, n. 29.

Gli articoli 5, 6 e 7 attengono allo svolgimento di importanti manifestazioni sportive di carattere internazionale. La prima di esse, i XX Giochi olimpici invernali «Torino 2006», è già stata oggetto di una apposita legge (9 ottobre 2000, n. 285), che ha disposto il concorso dello Stato alla contrazione di mutui o ad altre operazioni finanziarie da parte dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici e da parte dell'Ente nazionale per le strade (ANAS), sulla base di un limite d'impegno quindicennale di 110 miliardi di lire per il solo anno 2001. In proposito, si è ritenuto necessario estendere il contributo statale alle operazioni finanziarie della predetta Agenzia agli anni 2003 e 2004, peraltro riducendone la portata.

Il secondo evento sportivo concerne invece i campionati mondiali di sci alpino del 2005, che si svolgeranno in Valtellina e in merito ai quali si prevede il contributo dello Stato ai mutui contratti e alle altre ope-

razioni finanziarie poste in essere dalla regione Lombardia.

Infine, vengono assegnate risorse alla regione Friuli-Venezia Giulia per contribuire alla copertura delle spese necessarie alla preparazione e allo svolgimento delle Universiadi invernali «Tarvisio 2003». In materia è stato del resto presentato in Senato un apposito disegno di legge (atto Senato n. 1042), primo firmatario il senatore Collino.

Si tratta di tre eventi sportivi di grande rilievo che costituiscono peraltro oggetto di tre articoli (rispettivamente 19, 18 e 20) del disegno di legge governativo recante disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (già atto Camera n. 2032, ora atto Senato n. 1246), recentemente trasmesso dalla Camera dei deputati al Senato. Qualora questo ramo del Parlamento confermasse l'intenzione di mantenere tali previsioni nell'ambito di quel provvedimento, si tratterebbe evidentemente di espungerle da questo nel corso dell'*iter*.

L'articolo 8 destina poi al comune di Genova un contributo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2002, finalizzato al programma «Genova capitale della cultura 2004». Si tratta, in questo caso, di un contributo aggiuntivo, dal momento che l'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 29, ha stanziato 2 miliardi di lire per gli anni 2001 e 2002 per i primi interventi propedeutici al citato programma e che l'articolo 52, comma 66, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002), ha autorizzato la spesa di 3 milioni di euro per il 2002 «per interventi di restauro, ristrutturazione ed adeguamento su beni pubblici interessati all'attuazione del programma e funzionali alla valorizzazione di beni di interesse storico-artistico». Il dibattito parlamentare sviluppatosi attorno all'ultima manovra finanziaria ha tuttavia fatto emergere l'esigenza di un ulteriore contributo, come risulta dalle finalizzazioni delle voci di spesa da includere nel fondo speciale di conto capitale.

Al restauro e alla conservazione di beni culturali, statali e non, si rivolgono i successivi articoli, che autorizzano l'impiego di risorse in favore delle Ville Palladiane, del castello trecentesco di Cairo Montenotte, in provincia di Savona, che fu dei marchesi Del Carretto, della corte Stiria di Paderno Dugnano, in provincia di Milano, e dei Sassi di Matera. Quest'ultimo intervento configura in realtà un rifinanziamento relativo alla legge 11 novembre 1986, n. 771, recante appunto interventi per la conservazione e il recupero dei rioni Sassi di Matera. Anche in quest'ultimo caso, si tratta di materia già oggetto di specifica previsione (articolo 17, comma 3) del disegno di legge in tema di infrastrutture e trasporti. Valgono pertanto anche in questo caso le considerazioni già svolte con riferimento agli eventi sportivi di cui agli articoli 5, 6 e 7, sulla possibilità di espungere dal presente disegno di legge tale ultima disposizione qualora risultasse confermato dal Senato l'impianto del disegno di legge n. 1246.

L'articolo 13 prevede l'utilizzazione di fondi, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, allo scopo di conservare gli archivi storici della provincia di Asti, secondo un programma già predisposto dalla provincia.

Gli articoli 14 e 15 contribuiscono al finanziamento di strutture teatrali: il primo è infatti finalizzato alla costruzione di un teatro nella città di Vibo Valentia, mentre il secondo è volto a finanziare, da un lato, interventi di manutenzione straordinaria e potenziamento tecnologico del teatro comunale dell'Aquila e, dall'altro, a completare la realizzazione del Teatro Tenda, sempre a L'Aquila, a tal fine prevedendo una riserva dei fondi in favore delle attività svolte con la collaborazione dell'organizzazione senza fini di lucro «Una donna per le donne».

L'articolo 16, invece, rende spendibile la cifra di 250.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2002-2004 al fine di con-

sentire il restauro e la conservazione della chiesa perugina di San Bevignate.

Gli articoli successivi non fanno invece riferimento ad esplicite finalizzazioni relative all'utilizzo di risorse iscritte in bilancio nei fondi speciali destinati al finanziamento di leggi approvate nel corso dell'anno. Si rinvia quindi alla finalizzazione generica «interventi vari» dell'accantonamento riguardante il Ministero per i beni e le attività culturali, al fine di coprire finanziariamente l'articolo 17, il quale da un lato dispone il rifinanziamento delle tre leggi (nn. 513, 400 e 29) che rispettivamente nei tre anni 1999, 2000 e 2001 hanno dettato disposizioni in materia di beni e attività culturali, dall'altro autorizza la spesa per nuovi interventi nel settore degli archivi e dei musei. Alla medesima finalizzazione «Interventi vari» si ricorre altresì per l'articolo 18, che dispone un contributo in favore degli enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi di cui alla Tabella 1 allegata alla legge finanziaria per il 2002. L'articolo 32, comma 2, di quest'ultima stabilisce che gli importi agli enti predetti vengano iscritti in un'unica unità previsionale di base nello stato di previsione di ciascun Ministero, fra cui ovviamente anche quello per i beni e le attività culturali; il successivo comma 3 poi riduce del 10,43 per cento le dotazioni delle unità previsionali di base rispetto a quanto spetterebbe loro secondo la legislazione vigente. Ma gli enti in questione hanno subito un'ulteriore decurtazione delle somme a loro disposizione a seguito della rimodulazione della Tabella C della stessa legge finanziaria, risultando così penalizzati da una riduzione pari a circa il 16 per cento. Si ritiene di conseguenza opportuno riattribuire risorse finanziarie agli enti in questione, in modo da limitare la riduzione al

solo 10,43 per cento sopra esplicitato. Tale operazione peraltro non è possibile per l'anno 2002, per il quale non sono previsti stanziamenti negli «Interventi vari», e quindi si propone il recupero delle risorse nei due successivi esercizi finanziari del triennio.

Anche gli articoli 19 e 20 concernono interventi che - come detto - non sono richiamati in specifiche finalizzazioni della legge finanziaria 2002. Più esattamente, l'articolo 19 propone di assegnare un contributo di 180.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2002-2004 al Centro nazionale di studi leopardiani. Ciò, in considerazione del fatto che il Senato ha recentemente approvato la procedura d'urgenza per il disegno di legge n. 746 (d'iniziativa del senatore Zavoli ed altri), che dispone l'assegnazione di un contributo annuo di 350 milioni di lire in favore del medesimo Centro. Al riguardo, si segnala peraltro che quest'ultimo ha già ricevuto un significativo contributo (pari a 500 milioni di lire per gli anni 2002 e 2003) a valere sulla legge n. 29 del 2001 e che occorre pertanto valutare l'effettiva opportunità di erogarne uno ulteriore. L'articolo 20 autorizza poi l'impiego di risorse, per un importo pari a 2.580.000 euro per ciascuno degli anni del medesimo triennio, per interventi in favore del patrimonio artistico barocco della provincia di Lecce. Si tratta del finanziamento di interventi importanti, già oggetto di un disegno di legge approvato all'unanimità dalla Commissione istruzione del Senato in sede deliberante allo scadere della scorsa legislatura e che non ha potuto completare il suo *iter* per lo scioglimento delle Camere (Atti Senato nn. 127-301). Analogo disegno di legge (n. 32) è stato del resto presentato in questa legislatura, a testimonianza di un interesse sempre vivo ed attuale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Rifinanziamento degli interventi a sostegno dell'attività del teatro «Carlo Felice» di Genova)

1. È disposta l'erogazione, in favore del teatro comunale dell'Opera «Carlo Felice» di Genova, di 2.582.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 8 luglio 1999, n. 223.

Art. 2.

(Finanziamento dei campionati mondiali di ciclocross)

1. È autorizzata la concessione di un contributo di 1.000.000 di euro per l'anno 2002, in favore del comune di Monopoli, per il finanziamento delle spese necessarie allo svolgimento dei campionati mondiali di ciclocross del 2003.

Art. 3.

(Museo del mare di Capaci)

1. È autorizzata la concessione di un contributo di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, in favore del comune di Capaci, per la realizzazione del «Museo del mare».

Art. 4.

(Museo della memoria di Bologna)

1. Al comune di Bologna è assegnato un contributo di 500.000 euro per l'anno 2002, da destinare alla realizzazione del «Museo della memoria».

Art. 5.

(Rifinanziamento degli interventi per i Giochi olimpici invernali del 2006)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, recante interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006», sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 10.329.000 euro a decorrere dall'anno 2003 e di 5.165.000 euro a decorrere dall'anno 2004, quale limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie che l'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici, di cui all'articolo 2 della medesima legge n. 285 del 2000, è autorizzata ad effettuare.

Art. 6.

(Interventi per i campionati mondiali di sci alpino del 2005)

1. Per la realizzazione delle infrastrutture funzionali allo svolgimento dei campionati mondiali di sci alpino del 2005, che si svolgeranno in Valtellina, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 5.165.000 euro a decorrere dall'anno 2002, di 5.164.000 euro a decorrere dall'anno 2003 e di 165.000 euro a decorrere dall'anno 2004, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie che la regione Lombardia è autorizzata ad effettuare. Le relative rate di ammortamento per capitale e interessi sono

corrisposte agli istituti finanziatori da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Ai fini dell'individuazione delle infrastrutture di cui al comma 1, la regione Lombardia stipula un apposito accordo di programma quadro, ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'economia e delle finanze e gli enti locali interessati.

Art. 7.

(Interventi per le Universiadi invernali del 2003)

1. È autorizzata la spesa di 2.500.000 euro per l'anno 2002, e di 5.000.000 di euro per l'anno 2003, da assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia per il finanziamento delle iniziative e delle opere connesse alla preparazione e allo svolgimento delle Universiadi invernali di «Tarvisio 2003».

Art. 8.

(Interventi in favore del programma «Genova capitale europea della cultura 2004»)

1. Al comune di Genova è assegnato un ulteriore contributo di 2.000.000 di euro per l'anno 2002 per gli interventi relativi al programma «Genova capitale della cultura 2004». L'individuazione degli interventi è effettuata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa con il sindaco di Genova.

Art. 9.

(Interventi in favore delle Ville Palladiane)

1. È autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e

2004, da destinare al restauro e alla conservazione delle Ville Palladiane.

Art. 10.

(Interventi in favore del castello Del Carretto di Cairo Montenotte)

1. È autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2002, da destinare al restauro e alla conservazione del castello Del Carretto di Cairo Montenotte.

Art. 11.

(Interventi in favore della corte Stiria di Paderno Dugnano)

1. È autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da destinare al restauro e alla conservazione della corte Stiria di Paderno Dugnano.

Art. 12.

(Rifinanziamento degli interventi per i Sassi di Matera)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1986, n. 771, recante conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera, è concesso al comune di Matera un contributo di 1.000.000 di euro per l'anno 2002 e di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

Art. 13.

(Interventi in favore degli archivi storici della provincia di Asti)

1. È autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da destinare alla conservazione degli archivi storici della provincia di Asti.

Art. 14.

*(Realizzazione del teatro comunale
di Vibo Valentia)*

1. Al comune di Vibo Valentia è assegnata la somma di 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, finalizzata alla costruzione di un teatro nella medesima città.

Art. 15.

*(Interventi in favore del Teatro comunale
dell'Aquila)*

1. Per il completamento del «Teatro Tenda», compreso nel Centro culturale, sportivo e ricreativo del comune de L'Aquila, al predetto comune è assegnato un contributo di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004. Una quota di tale contributo, non inferiore al 20 per cento, è riservata ad attività svolte in collaborazione con l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale «Una donna per le donne», per l'espletamento delle finalità statutarie di quest'ultima relative all'attività del teatro di L'Aquila.

2. Al medesimo comune di L'Aquila è altresì assegnato un contributo pari a 150.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da destinare ad interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento tecnologico dell'edificio storico sede del Teatro comunale di L'Aquila.

Art. 16.

*(Interventi in favore della chiesa di
San Bevignate di Perugia)*

1. È autorizzata la spesa di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da destinare al restauro e alla conservazione della chiesa di San Bevignate sita nel comune di Perugia.

Art. 17.

*(Interventi nel settore dei beni culturali,
degli archivi e dei musei)*

1. Per il rifinanziamento del piano previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 513, dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 2000, n. 400, dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 29, nonchè per interventi nel settore degli archivi e dei musei è autorizzato il contributo di 3.751.825 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

Art. 18.

*(Contributi ad enti, istituti, associazioni,
fondazioni ed altri organismi)*

1. I contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, quantificati dalla tabella C della legge 28 dicembre 2001, n. 448, alla voce Ministero per i beni e le attività culturali - legge n. 549 del 1995, sono aumentati di 2.378.175 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

Art. 19.

*(Contributo in favore del Centro nazionale di
studi leopardiani)*

1. Per l'esercizio delle attività istituzionali del Centro nazionale di studi leopardiani di Recanati, è autorizzata la spesa, in suo favore, di 180.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

Art. 20.

*(Interventi in favore del patrimonio artistico
barocco della provincia di Lecce)*

1. Per la conservazione e la tutela del patrimonio urbanistico architettonico ed arti-

stico barocco delle città di Gallipoli, Galatina, Nardò, Copertino, Casarano e Maglie, è autorizzata la spesa di 2.580.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la provincia di Lecce delibera le proposte di intervento in accordo con le competenti soprintendenze e i comuni interessati, sentita la commissione regionale per i beni e le attività culturali di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sulla base di tali proposte, il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Consiglio per i beni culturali ed ambientali, approva, con proprio decreto, il piano pluriennale degli interventi da realizzare, indicandone strumenti e procedure attuative. Il Ministro vigila, tramite le competenti soprintendenze, sull'attuazione dei lavori.

3. Agli eventuali aggiornamenti annuali del piano di cui al comma 2 si provvede con la procedura di cui al medesimo comma.

4. L'approvazione del piano di cui al presente articolo e degli eventuali aggiornamenti annuali equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere previste nel piano stesso.

Art. 21.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dagli articoli 1, 2, 3, 4, 17, 18 e 19, pari a 8.342.000 euro per l'anno 2002 e a 12.972.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, utilizzando, quanto a euro 6.342.000 per l'anno 2002 e ad euro 5.342.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, l'accantonamento relativo al medesimo

Ministero e, quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2002 e ad euro 7.630.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli da 5 a 16, pari a 17.415.000 euro per l'anno 2002, a 32.908.000 euro per l'anno 2003 e a 33.238.000 euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto ad euro 10.665.000 per l'anno 2002, ad euro 26.658.000 per l'anno 2003 e ad euro 26.988.000 per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto ad euro 3.000.000 per l'anno 2002 e ad euro 2.500.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, quanto ad euro 3.750.000 per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.